

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

C.A.P. 87064 - PROVINCIA DI COSENZA



AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della Legge 21 Marzo 1990, N. 53, con il quale è stata disposta la istituzione, presso la Cancelleria di ciascuna Corte d'Appello, di un albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di Seggio Elettorale;

Viste le circolari emanate dal Ministero dell'Interno – Direzione Generale dell'Amministrazione civile – Direzione Centrale per i servizi elettorali;

RENDE NOTO

che entro il **31 Ottobre 2016**, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune possono presentare istanza di inserimento nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di Seggio Elettorale.

L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle Leggi per la Composizione e la Elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 Maggio 1960, n.570, ed all'art. 38 del testo Unico delle Leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 Marzo 1957, n.361*.

I modelli di domanda sono pubblicati nella sezione modulistica del sito istituzionale dell'Ente www.comune.coriglianocalabro.cs.it

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al personale dell'Ufficio Elettorale Comunale durante il normale orario di lavoro.

Gli elettori, già iscritti nell'albo dei presidenti di seggio - per gravi motivi - possono chiedere la cancellazione da detto albo mediante apposita domanda da fare pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente.

Corigliano Calabro 3 ottobre 2016

Il Sindaco
Dr. Giuseppe Geraci

* Ai sensi dell'art. 23 del testo Unico delle Leggi per la Composizione e la Elezione degli Organi delle Amministrazioni Comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la Elezione della camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici

elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.